

CONVENZIONE
TRA ASST DI MANTOVA E CERBA HEALTHCARE TRENTINO SRL
PER CONSULENZA IN MATERIA DI
SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova, Strada Lago Paiole n. 10 - (C.F./P.I. 02481840201) in persona del Direttore Generale dr.ssa Anna Gerola di seguito denominata Azienda

e

Cerba HealthCare Trentino S.r.l. con sede in Trento, Via A. Gazzoletti n. 15 – (P.IVA 00258400225) in persona del Legale Rappresentante dr. Davide Ali di seguito denominato Cerba

RICHIAMATI gli artt. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO che:

- Cerba è un Poliambulatorio privato non accreditato che eroga prestazioni di diagnostica per immagini ed ha fatto richiesta di stipula di convenzione con l'Azienda per consulenza nell'ambito della sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Professionisti individuati risultano disponibili all'assunzione dell'incarico di consulenza al di fuori dell'orario di servizio;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per il personale individuato, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda si impegna a garantire a Cerba le prestazioni di Esperto di Radioprotezione da parte di professionisti afferenti alla SC di Fisica Sanitaria, formalmente individuati, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, in regime di consulenza prevedendo le seguenti attività:

- assolvimento dei compiti relativi alla sorveglianza fisica della radioprotezione (art. 125 del D.Lgs. 101/20) e in particolare di quanto stabilito negli artt. 130,

131 e 132 del D.Lgs. 101/20, compresa l'effettuazione del servizio di dosimetria ambientale;

- assolvimento dei compiti relativi alla radioprotezione del paziente (D.Lgs.101/20) in capo all'esperto di fisica medica e all'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualità della attrezzature radiologiche e in particolare:
 - sistema Coner beam newtom 7g
 - sistema ortopantomografo Instrumentarium Op 220 D (n. 2)
 - sistema radiologico
 - TC
- consulenza nella predisposizione del programma di garanzia della qualità, incluso il controllo della qualità sulle attrezzature radiologiche, prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione;
- effettuazione delle prove di costanza delle attrezzature radiologiche;
- effettuazione delle valutazioni dosimetriche, in particolare negli esami sui bambini;
- la valutazione, se richiesta, della dose assorbita dall'utero;
- assolvimento dei compiti relativi all'incarico di Esperto Responsabile di due RM da 1.5 T.

Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

La consulenza verrà svolta presso la sede di Cerba tramite un numero massimo di 3 accessi annui ai quali possono aggiungersi chiamate per urgenze relative ad eventuali controlli e valutazioni, nei giorni feriali e fuori dal normale orario di servizio.

La programmazione delle consulenze verrà definita dai Professionisti con Cerba, nel rispetto delle esigenze dell'Azienda.

Art. 3 - Strutture e mezzi

Cerba si impegna a fornire le infrastrutture, nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 – Rapporti economici

Per l'attività prestata Cerba corrisponderà all'Azienda un importo annuo pari ad €. 7.500,00 più Iva.

Cerba si impegna a rendicontare l'attività dei Professionisti coinvolti trasmettendo alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione dell'Azienda, il modulo allegato alla presente convenzione (Allegato A) compilato in ogni sua parte e completo della firma dei Professionisti.

Successivamente l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 5 - Assicurazione

Cerba garantisce la copertura assicurativa RCT per i rischi derivanti dalla presenza dei Professionisti dell'Azienda nelle strutture di Cerba.

Art. 6 (Trattamento dati sensibili)

I Professionisti dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 7 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 31/12/2027, salvo non intervengano disposizioni normative diverse in materia di attività in convenzione che ne comportino modificazioni sostanziali.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto da Cerba preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I Professionisti interessati dovranno interrompere l'erogazione delle prestazioni in mancanza degli appositi atti.

Art. 8 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 11 (Disposizioni finali)

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
dr.ssa Anna Gerola

Cerba healthCare Trentino S.r.l.
Il Legale Rappresentante
dr. Davide Ali
